

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3698 Anno 2020
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: ABETE LUIGI
Data pubblicazione: 14/02/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Gen 3698

sul ricorso 24615 - 2018 R.G. proposto da:

ZAMPINI GERMANO - c.f. ZMPGMN40P02D429X - rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avvocato Francesco Copponi ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ignazio Guidi, n. 75, presso lo studio dell'avvocato Massimo Rizzo.

RICORRENTE

contro

BUDASSI MARIO - c.f. BDSMRA65D12B474Q -
GROSSONI ANNA - c.f. GRSNNA43B66B474G -
PACIARONI EMMA - c.f. PCRMME45B56I156F -
GRASSELLI LIVIO ENRICO - c.f. GRSLNR39T16D564N -
CINTI ANTONELLA - c.f. CNTNNL65C59A031B -
FARHAT FARHAT - c.f. FRHFHT65S10Z229T -
CAPPELLACCI LOREDANA - c.f. CPPLDN64S65A270M -
GRASSELLI DANIELE - c.f. GRSDNL71A06H501C -

1

8157
JR

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall'avvocato Fabio Pierdominici ed elettivamente domiciliati in Roma, alla via Crescenzo, n. 42, presso lo studio dell'avvocato Claudia Cozzi.

CONTRORICORRENTI

e

BARTOLINI ASSUNTA – c.f. BRTSNT36C50D653M –

LAPUCCI STEFANO – c.f. LPCSFN73S13B474E –

INTIMATI

avverso la sentenza della corte d'appello di Ancona n. 1625/2016, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 settembre 2019 dal consigliere dott. Luigi Abete,

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato il 28.3.2002 Mario Budassi, Anna Grossoni, Emma Paciaroni, Livio Enrico Grasselli, Antonella Cinti, Farhat Farhat, Loredana Cappellacci, Daniele Grasselli, Assunta Bartolini e Stefano Lapucci citavano a comparire dinanzi al tribunale di Camerino Germano Zampini, titolare dell'omonima impresa edile.

Esponevano che l'edificio, in Camerino, di cui erano condomini, edificato dall'impresa del convenuto, aveva manifestato fenomeni di infiltrazione di umidità e gravi difetti al tetto.

Chiedevano che il convenuto fosse condannato a corrispondere le somme necessarie per l'eliminazione dei vizi.

1.1. Resisteva Germano Zampini.

Eccepiva, tra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva, siccome l'appalto era stato dalla cooperativa dante causa degli attori stipulato con la

 2

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



"Zampini Costruzioni di Zampini Ferruccio e C." s.a.s. e la medesima accomandita aveva eseguito i lavori.

1.2. Espletata la c.t.u., l'adito tribunale con sentenza n. 216/2010 accoglieva la domanda e condannava il convenuto a pagare agli attori la somma di euro 25.107,36, oltre i.v.a. e spese di lite.

2. Proponeva appello Germano Zampini.

Resistevano gli originari attori.

2.1. Con sentenza n. 1625/2016 la corte d'appello di Ancona rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del grado.

Opinava - tra l'altro - la corte per la legittimazione passiva di Germano Zampini alla stregua del riscontro documentale che il primo giudice correttamente aveva qualificato in guisa di confessione stragiudiziale.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Germano Zampini; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Mario Budassi, Anna Grossoni, Emma Paciaroni, Livio Enrico Grasselli, Antonella Cinti, Farhat Farhat, Loredana Cappellacci e Daniele Grasselli hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

Assunta Bartolini e Stefano Lapucci non hanno svolto difese.

4. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ.; il presidente ai sensi dell'art. 380 *bis*, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Del pari hanno depositato memoria i controricorrenti.

 3

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



5. Con l'**unico motivo** il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730, 2733 e 2735 cod. civ.; la nullità della sentenza.

Deduce, per un verso, che è stata allegata documentazione da cui si desume che appaltatrice è senza dubbio alcuno la "Zampini Costruzioni di Zampini Ferruccio e C." s.a.s.

Deduce, per altro verso, che la dichiarazione di cui alla scrittura in data 24.11.1997, intercorsa tra egli ricorrente e la condomina Emma Paciaroni, contrariamente all'assunto del tribunale e della corte di merito, non può essere qualificata come confessione stragiudiziale, "perché in essa non venivano indicate le situazioni di fatto che potessero giustificare la sussistenza del contratto di appalto" (*così ricorso, pag. 12*).

Deduce segnatamente che giammai avrebbe potuto dichiarare di essere stato l'appaltatore, giacché tale affermazione non sarebbe stata corrispondente al vero; che la scrittura del 24.11.1997 esprime unicamente la sua volontà di sostituirsi al figlio Ferruccio, amministratore dell'accomandita appaltatrice, ai fini dell'esecuzione di lavori di scarsissima entità; che dunque la scrittura va qualificata in guisa di espromissione.

6. Il ricorso è destituito di fondamento e va respinto.

7. Si premette che il motivo di ricorso concerne, evidentemente, non già la legittimazione passiva ma la titolarità passiva dell'obbligazione (*cfr. Cass. 23.5.2012, n. 8175, secondo cui non attiene alla "legitimatō ad causam", ma al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata; tale*

 4



questione (a differenza della "legitimitas ad causam", che è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio) è affidata alla disponibilità delle parti).

8. Si premette altresì che l'indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca o meno confessione - e, cioè, ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte - si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se fondato su di una motivazione immune da vizi logici (cfr. Cass. 4.4.2003, n. 5330; Cass. sez. lav. 12.6.1985, n. 3524, secondo cui non è soggetta a sindacato di legittimità - purché immune da vizi logici - l'interpretazione, fatta dal giudice del merito, del carattere confessorio delle dichiarazioni rese dalle parti).

9. Su tali premesse si osserva che, con l'esperito mezzo di impugnazione, il ricorrente innegabilmente censura il giudizio di "fatto" cui la corte distrettuale ha atteso ai fini dell'operata qualificazione della dichiarazione di cui alla scrittura datata 24.11.1997 ("è stata riconosciuta come confessione una errata e generica frase incidentale, contenuta in un contesto totalmente al di fuori dell'originario contratto di appalto": così ricorso, pag. 11; "la Corte territoriale non ha verificato la sussistenza dell'animus confidenti": così ricorso, pag. 12 (e memoria del ricorrente, pag. 4); "in quella scrittura figurava anche Zampini Ferruccio, amministratore della società appaltatrice (...), al quale la Paciaroni versò l'importo dei lavori indicati": così ricorso, pag. 12).

Cosicché lo spiegato motivo è da vagliare nel solco della previsione del n. 5 del 1° co. dell'art. 360 cod. proc. civ. ed alla luce dell'insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

10. In questi termini l'iter motivazionale che sorregge il *dictum* del secondo giudice risulta, da un lato, *in toto* ineccepibile, dall'altro, assolutamente congruo e esaustivo.

 5



10.1. E' da escludere, da un canto, che taluna delle figure di "anomalia motivazionale" destinate ad acquisire significato alla stregua della summenzionata pronuncia delle sezioni unite - e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha, *in parte qua*, ancorato il suo *dictum* (*la corte di Ancona ha specificato che costituisce confessione stragiudiziale resa ad una delle parti in lite, ovvero ad Emma Paciaroni, la dichiarazione di Germano Zampini di cui alla scrittura del 24.11.1997, "poiché vertente su un fatto (l'impresa appaltatrice dei lavori è l'impresa individuale di Zampini Germano) e non (...) su qualificazioni di carattere giuridico": così sentenza d'appello, pag. 3).*

Al contempo la corte di Ancona non ha omissis la disamina del *thema* della qualificazione della scrittura *de qua*.

10.2. E' da rimarcare, d'altro canto (*in relazione al profilo della correttezza giuridica dell'impugnata statuizione*), che ai sensi dell'art. 2735 cod. civ. la confessione stragiudiziale fatta alla parte ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale e dunque, ai sensi dell'art. 2733, 2° co., cod. civ., forma piena prova contro colui che l'ha fatta.

A nulla rileva quindi addurre che "la valutazione in diritto operata dalla Corte di Appello di Ancona confligge con i documenti prodotti dalla difesa del ricorrente" (*così ricorso, pag. 10*); che "tale affermazione non corrispondeva al vero, come si evince dai documenti sopra richiamati" (*così ricorso, pag. 13*); che "i documenti in atti dimostrano inequivocabilmente l'erroneità dell'inciso" (*così ricorso, pag. 15*).

10.3. In pari tempo la possibilità di "invalidare la dichiarazione, per inveridicità del suo contenuto, dovuta all'erronea rappresentazione e percezione dell'inciso, dovuta all'omonimia" (*così memoria del ricorrente, pag. 4*),

 6



riconducibile all'astratta prefigurazione dell'art. 2732 cod. civ., è rimasta del tutto estranea alla vicenda litigiosa *de qua* ed al suo sviluppo.

11. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Assunta Bartolini e Stefano Lapucci non hanno svolto difese. Nessuna statuizione nei loro confronti va perciò assunta in ordine alle spese.

12. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.p.r. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, Germano Zampini, a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. *quater*, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. *bis*, d.p.r. cit., se dovuto.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale